



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Decreto rettorale, 7 maggio 2013, n. 524 - prot. n. 32839

Regolamento del Sistema Informatico dell'Ateneo Fiorentino.

IL RETTORE

- VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- VISTO il vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;
- VISTO il vigente Regolamento dei Servizi Informatici e Informativi dell'Università degli studi Firenze;
- CONSIDERATO CHE con l'entrata in vigore del nuovo Statuto d'Ateneo e della relativa nuova organizzazione della didattica e della ricerca, si è reso necessario adeguare il regolamento di CSIAF per renderlo compatibile con la disciplina e la struttura organizzativa ivi prevista;
- PRESO ATTO del decreto rettorale n. 130 prot. n. 9965 del 6 febbraio 2013 di nomina di un gruppo di lavoro per la revisione del Regolamento del Centro Servizi Informatici e Informativi dell'Ateneo Fiorentino (CSIAF);
- DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 14 febbraio 2013, in ordine alla proposta di revisione del regolamento in oggetto;
- TENUTO CONTO delle delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nelle sedute rispettivamente del 10 e 19 aprile 2013,

DECRETA

è emanato, in sostituzione del vigente regolamento del Centro Servizi Informatici e Informativi dell'Ateneo Fiorentino, il seguente:

“Regolamento del Sistema Informatico dell'Ateneo Fiorentino”

Articolo 1

Finalità del Sistema

1. Il Sistema Informatico dell'Ateneo Fiorentino (SIAF) provvede ad assicurare in modo coordinato il corretto funzionamento e lo sviluppo delle attività, infrastrutture e servizi informatici dell'Università ed ha lo scopo di fornire prodotti e servizi integrati, con relativi supporti per il loro uso, che rispondano alle esigenze degli utenti interni ed esterni in termini di utilità, qualità, affidabilità ed economicità.
2. In particolare, SIAF ha il compito di:
 - a. garantire il funzionamento, l'adeguamento ed il coordinamento unitario del sistema informatico (infrastrutture e servizi) ed informativo di Ateneo;
 - b. organizzare e gestire la rete di fonia e dati dell'Ateneo e garantire la sua connessione con le reti metropolitane, nazionali e internazionali e con i relativi servizi;
 - c. organizzare e garantire tutte le procedure informatiche per l'Ateneo, sia sotto il profilo funzionale sia sotto quello gestionale, contrattuale ed evolutivo;
 - d. organizzare e gestire il patrimonio informativo di Ateneo;



- e. assistere gli Organi di governo e di controllo dell'Ateneo nell'esercizio delle loro funzioni, fornendo loro gli strumenti e le informazioni necessarie;
- f. fornire servizi e tecnologie per elaborare dati statistici nell'ambito delle diverse attività e settori dell'Ateneo;
- g. sviluppare nuovi servizi, per gli studenti, i docenti ed il personale tecnico-amministrativo;
- h. fornire servizi e tecnologie di supporto della formazione a distanza, promuovendone gli sviluppi e l'innovazione;
- i. fornire servizi e tecnologie di supporto dell'editoria elettronica e multimediale, promuovendone gli sviluppi e l'innovazione;
- j. assicurare assistenza e consulenza in ordine alle attività didattiche e scientifiche dell'Ateneo sui temi inerenti alle proprie finalità;
- k. promuovere e curare la formazione su temi inerenti ai servizi informatici, telematici e multimediali;
- l. promuovere e partecipare a progetti sperimentali, applicativi, nonché di ricerca e di formazione, anche in collaborazione con altre componenti dell'Ateneo o con altri Enti, a livello nazionale o internazionale;
- m. indirizzare e coordinare funzionalmente le attività informatiche decentrate di servizio, anche aggregate;
- n. definire gli standard e le regole per garantire adeguati livelli di sicurezza ed interoperabilità per tutte le Unità dell'Ateneo.

Articolo 2

L'assetto organizzativo generale

Sono organi dello SIAF:

- a. il Presidente
- b. il Dirigente
- c. la Giunta
- d. il Consiglio Utenti
- e. il Comitato Tecnico Scientifico.

Articolo 3

Il Presidente

1. Il Presidente:

- a. presiede la Giunta, di cui fa parte, e verifica l'esecuzione delle relative delibere;
- b. rappresenta lo SIAF;
- c. svolge le funzioni di raccordo fra gli organi di governo dell'Ateneo e gli organi del Sistema, anche ai fini della definizione degli obiettivi generali fissati dagli Organi di governo stessi;
- d. promuove le attività istituzionali, nel quadro degli obiettivi generali fissati dall'Ateneo;
- e. raccoglie le esigenze dell'utenza non rappresentate dai membri della Giunta;
- f. vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi, anche al fine di assicurarne il buon andamento;
- g. sottopone all'approvazione della Giunta, tenendo conto dei criteri generali dettati dagli Organi di governo e dalla Giunta medesima, la proposta di budget e la collegata richiesta di risorse finanziarie da destinare agli investimenti secondo quanto previsto dal Regolamento di amministrazione finanza e contabilità e ne cura la trasmissione al Rettore e al Direttore Generale;



- h. sottopone all'approvazione della Giunta un rendiconto delle spese effettuate sul budget assegnato per l'esercizio precedente corredato da una relazione e ne cura la tempestiva trasmissione al Rettore;
- i. illustra annualmente al Senato Accademico una relazione sull'attività svolta e informa gli Organi di governo sugli obiettivi e le strategie perseguite;
- j. adotta atti urgenti ed indifferibili con indicazione dei motivi di urgenza ed indifferibilità riferendone alla Giunta per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
- k. esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto, dai regolamenti e dalle leggi vigenti.

2. Il Presidente può nominare, fra i componenti della Giunta, un Vice Presidente che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento. La firma del Vice Presidente fa fede dell'assenza od impedimento del Presidente.

3¹. Il Presidente è nominato dal Rettore sentito il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dalla data di insediamento del Rettore medesimo. Resta in carica tre anni e può essere confermato una sola volta consecutivamente, salvo quanto previsto dal precedente periodo del presente comma.

4². Il Presidente svolge le funzioni dell'eventuale Delegato del Rettore per il Sistema informatico di Ateneo.

Articolo 4

Il Dirigente

1. Il Dirigente dirige e coordina la struttura operativa ed è responsabile della gestione tecnica e amministrativa ai sensi della normativa vigente.

2. In particolare:

- a. dirige il personale tecnico ed amministrativo in servizio presso il Sistema e ne coordina le attività nel quadro degli obiettivi generali fissati dagli Organi di governo dell'Ateneo e della pianificazione strategica definita dalla Giunta;
- b. è responsabile della gestione del Sistema;
- c. dà attuazione alle delibere della Giunta ed agli atti del Presidente;
- d. predispose il rendiconto delle spese effettuate sul budget assegnato per l'esercizio precedente e la proposta di budget, nonché la collegata richiesta di risorse finanziarie da destinare agli investimenti, per l'anno seguente;
- e. è consegnatario dei beni mobili del Centro.

3. Il Direttore Generale provvede alla sua nomina.

Articolo 5

La Giunta

1. La Giunta svolge funzioni di pianificazione delle attività dello SIAF ed in particolare:

- a. provvede alla pianificazione strategica delle attività nell'ambito degli obiettivi generali di Ateneo definiti dagli Organi di governo;
- b. formula agli Organi di governo dell'Ateneo proposte in ordine all'assegnazione di risorse, al coordinamento dei servizi ed alle integrazioni funzionali con le altre strutture presenti nell'Ateneo, alla creazione di nuovi servizi centralizzati;



- c. approva, sentito il Consiglio Utenti, la relazione prevista dall'art. 18 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università;
- d. approva la proposta di budget e la collegata richiesta di risorse finanziarie da destinare agli investimenti;
- e. approva annualmente il bilancio consuntivo nei termini previsti dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e Contabilità di Ateneo;
- f. delibera in materia di convenzioni e contratti in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo;
- g. stabilisce annualmente il budget da assegnare ai vari progetti e alle varie attività;
- h. approva la relazione annuale sulle attività svolte e sui risultati conseguiti predisposta dal Presidente;
- i. autorizza lo scarico inventariale;
- j. propone agli Organi di governo dell'Ateneo, per l'approvazione, eventuali tariffe da applicare ai servizi resi all'utenza;
- k. approva la Carta dei Servizi erogati.

2. La Giunta è composta:

- a. dal Presidente, che la presiede;
- b. da sei membri nominati dal Rettore, previo parere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, di cui cinque, aventi specifica competenza in materia organizzativa e gestionale, su indicazione del Collegio dei Direttori di Dipartimento di Ateneo, in ragione di uno per ciascuna Area di Ricerca, e un sesto, avente specifiche esperienze nell'utilizzo delle procedure informatiche legate alla didattica, sentiti i Presidenti delle Scuole di Ateneo;
- c. da due rappresentanti degli studenti eletti da e tra i rappresentanti degli studenti nei Consigli delle Scuole di Ateneo.

3. I membri della Giunta restano in carica 3 anni e possono essere confermati una sola volta consecutivamente.

4. Il Dirigente partecipa alle riunioni della Giunta con voto consultivo.

5. La Giunta è convocata dal Presidente di sua iniziativa o quando ne facciano richiesta scritta almeno due dei suoi membri.

6. La partecipazione alle riunioni della Giunta non può costituire oggetto di delega.

7. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni della Giunta, senza diritto di voto, personale dell'Ateneo che illustri esigenze dell'utenza non rappresentate dai membri della Giunta.

Articolo 6

Consiglio Utenti

1. Il Consiglio Utenti, quale organo che rappresenta le esigenze degli utenti, verifica i risultati conseguiti e la qualità dei servizi erogati.

2. Il Consiglio Utenti è composto:

- a. dal Presidente, che lo presiede
- b. dal Dirigente
- c. dal Presidente di ciascuna Scuola di Ateneo o suo delegato
- d. dal Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento di Ateneo o suo delegato
- e. da tre studenti eletti al loro interno fra i rappresentanti degli studenti negli Organi centrali di Ateneo e nei Consigli delle Scuole di Ateneo.



3. Il Consiglio Utenti deve essere convocato almeno due volte l'anno. Ulteriori convocazioni possono essere effettuate su iniziativa del Presidente o a seguito di richiesta scritta di almeno un quinto dei membri, con l'indicazione dei punti da mettere all'ordine del giorno.

Articolo 7

Il Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è un organo di assistenza e consulenza tecnico scientifica degli altri organi dello SIAF. Esprime pareri su argomenti e progetti che gli vengono sottoposti dal Presidente, anche su sollecitazione della Giunta o del Dirigente.

2. Il Comitato Tecnico Scientifico è composto, oltre che dal Presidente di SIAF, che lo convoca e lo presiede, e dal Dirigente:

- a. dal Direttore del CINECA, o da un suo delegato
- b. da quattro Dirigenti o Direttori di strutture analoghe di altri Atenei;
- c. da due rappresentanti eletti da e tra il personale tecnico amministrativo assegnato a SIAF.

3. I membri del Comitato Tecnico Scientifico sono nominati dal Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico.

4. I membri del Comitato Tecnico Scientifico durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati una sola volta consecutivamente.

5. Ai membri del Comitato Tecnico Scientifico può essere corrisposto il solo rimborso spese secondo quanto previsto dalla regolamentazione dell'Ateneo.

Articolo 8

Autonomia e risorse

1. Allo SIAF è attribuita autonomia gestionale come appositamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

2. Le entrate dello SIAF sono costituite dai trasferimenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione oltre che da eventuali entrate proprie.

3. Fatti salvi i prioritari interessi dell'utenza universitaria nell'ambito delle finalità dello SIAF, esso può fornire servizi a Enti pubblici e privati in conformità alle vigenti disposizioni regolamentari.

Articolo 9

Norme transitorie

1. In prima applicazione, il mandato del Presidente e quello della Giunta decorreranno dalla data della nomina e avranno termine comunque il 31 ottobre 2015.

Firenze, **7 maggio 2013**

IL RETTORE
f.to **Prof. Alberto Tesi**

1 Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 aprile 2013 ha chiarito che il mandato del Presidente di cui al comma 3, cessa con il mandato del Rettore.

2 Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 aprile 2013 ha precisato che per le attribuzioni delle funzioni dirigenziali si rinvia all'art. 44 dello Statuto.